

Allegato parte integrante
criteri

ART. 49 DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 LUGLIO 2011, N. 9 :CRITERI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NELL'ELENCO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NONCHÉ PER LA GESTIONE DELL'ELENCO STESSO.

ART. 1

ELENCO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, è istituito presso il Servizio competente in materia di prevenzione rischi l'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, d'ora innanzi "elenco". Nell'elenco sono iscritte le organizzazioni di volontariato di protezione civile che possono collaborare con la Provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di compiti di protezione civile e attività connesse.
2. Le presenti disposizioni sono dirette a disciplinare i criteri e le modalità di formazione dell'elenco nonché di iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'elenco stesso.
3. Le presenti disposizioni disciplinano anche le misure idonee a garantire un coordinamento dell'elenco provinciale con l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alla luce della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

ART. 2

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 nell'elenco possono essere iscritte:
 - a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, aventi carattere locale e sede operativa in provincia di Trento;
 - b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria, aventi carattere locale e sede legale in provincia di Trento;
 - c) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b), aventi diffusione sovra regionale o nazionale, operanti in provincia di Trento con autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile;
 - d) i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni rientranti nelle tipologie sopraindicate.
2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, possono altresì essere iscritte nell'elenco:
 - i corpi dei vigili del fuoco volontari, le loro unioni e la federazione dei corpi volontari;

- le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento".

ART. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, e tenuto conto di quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, possono essere iscritte nell'elenco, su richiesta, le organizzazioni di volontariato che:
 - a) possiedono le seguenti caratteristiche esplicitate nell'atto costitutivo:
 1. l'assenza di fini di lucro;
 2. la presenza prevalente della componente volontaria;
 3. lo svolgimento di attività di protezione civile;
 - b) sono caratterizzate dall'assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) garantiscono l'espletamento della propria attività su tutto il territorio provinciale in maniera adeguata alla natura e al tipo di compiti da svolgere;
 - d) sono in grado di garantire una reperibilità costante nel corso dell'anno, 24 ore su 24, con un numero di unità proporzionato alle caratteristiche dell'attività da svolgere;
 - e) sono costituite ed operative da almeno due anni;
 - f) svolgono la propria attività nell'osservanza della normativa vigente.
2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a) devono inoltre essere in possesso del requisito della democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata alla struttura competente in materia di prevenzione rischi, tramite consegna a mano, servizio postale, posta elettronica all'indirizzo serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it o fax.
2. La domanda di iscrizione delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere redatta utilizzando il modello A), allegato ai presenti criteri e deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, circa il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 3.

3. Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo, lo statuto, l'eventuale regolamento, il piano delle dotazioni, l'elenco degli associati con indicazione della carica da essi ricoperta all'interno dell'organizzazione, il percorso formativo relativo a ciascun associato/aderente all'organizzazione, copia dei bilanci approvati negli ultimi due esercizi finanziari e, se previste, delle annesse relazioni del collegio sindacale o di altro organismo di revisione contabile. La medesima domanda deve contenere la dichiarazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti la partecipazione dell'organizzazione, previa attivazione della competente autorità, nei due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda, ad attività e interventi di protezione civile di interesse provinciale e locale.
4. I soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 2, sono iscritti su semplice domanda, che deve essere redatta utilizzando il modello B), allegato ai presenti criteri.

ART. 5 ISTRUTTORIA E DECISIONE

1. La struttura competente in materia di prevenzione rischi provvede all'esame della domanda e della documentazione prodotta dall'organizzazione di volontariato di protezione civile, in particolare all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 e nel termine di 45 giorni adotta il provvedimento conclusivo.

ART. 6 CANCELLAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DALL'ELENCO PROVINCIALE

1. La struttura competente in materia di prevenzione rischi procederà alla cancellazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco provinciale nel caso di:
 - a) presentazione di domanda di cancellazione;
 - b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - c) inadempimenti rispetto agli obblighi previsti a carico dell'organizzazione dalla normativa vigente e dai presenti criteri.

ART. 7 DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI NELL'ELENCO

1. L'elenco è suddiviso in 3 sezioni:
 - a) la prima sezione relativa alle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 e ss. mm. "Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento";

- b) la seconda sezione relativa ai corpi dei vigili del fuoco volontari, le loro unioni e la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari;
- c) la terza relativa alle organizzazioni che hanno tra i propri fini istituzionali attività di protezione civile e posseggono i requisiti previsti dall'articolo 3.

2. Nell'elenco sono riportati per ciascuna organizzazione:
- a) denominazione sociale, sede legale, la sede operativa ed eventuali sedi secondarie dell'organizzazione;
 - b) codice fiscale;
 - c) indicazione del Presidente e delle cariche sociali;
 - d) indicazione dei requisiti richiesti dallo statuto o dall'atto costitutivo per entrare a far parte dell'organizzazione stessa;
 - e) numero di aderenti all'organizzazione e relativi settori di impiego;
 - f) livelli di formazione specifica degli aderenti con riferimento alle esperienze significative maturate nella protezione civile;
 - g) dotazione di risorse strumentali e mezzi a disposizione.

ART. 8
AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEI DATI CONTENUTI
NELL'ELENCO

1. Le organizzazioni iscritte nell'elenco hanno l'onere di far pervenire tempestivamente al Servizio competente in materia di prevenzione rischi ogni modifica relativa ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 7, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 6.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione della modifica di dati e informazioni riportate nell'elenco la struttura competente in materia di prevenzione rischi provvede all'aggiornamento degli stessi.
3. Al fine di un impiego adeguato delle organizzazioni nelle attività di protezione civile e in quelle ad esse connesse, la Provincia si fa carico ogni tre anni di chiedere la verifica dei dati e delle informazioni contenuti nell'elenco e di effettuare anche sopralluoghi nelle sedi operative delle organizzazioni iscritte.